

# Robin Tax, chiarimenti dalle Entrate

Lunedì 21 Giugno 2010

Il rialzo al 6,5% dell'addizionale Ires si applica dal 2010, ma sono esclusi i produttori di energia da solare, eolico e biomasse



L'aumento dal **5,5** al **6,5%** dell'addizionale Ires

per le imprese che operano nel settore energetico (la cosiddetta Robin tax) si applica a partire dal 2010 con un'esclusione limitata per i produttori di energia verde.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35/E pubblicata oggi che fa il punto sulle novità introdotte dalla legge n. 99/2009 per le imprese che operano nell'ambito dell'energia. Il **comma 3, articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99** ha infatti elevato al 6,5% l'aliquota del 5,5% per l'addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES), prevista all'**articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112**, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

## **Gli esclusi dal rialzo**

La circolare dell'Agenzia delle Entrate precisa che restano fuori dall'incremento dell'imposta le società che producono in prevalenza energia elettrica dalle fonti rinnovabili indicate nella norma, ossia quella **solare-fotovoltaica, eolica** e con **biomasse**. Restano invece coinvolti dal prelievo aggiuntivo i produttori di energia idroelettrica e geotermica. L'altra condizione necessaria per evitare l'applicazione dell'addizionale è che queste imprese ottengano prevalentemente ricavi che derivano dall'energia elettrica. L'esclusione dall'addizionale, infatti, vale solo per chi produce energia pulita, non per chi la commercializza.

## **Dove si applica l'aumento dell'imposta**

L'addizionale Ires si applica invece alle società che si dedicano prevalentemente ad attività legate alla **ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi**, alla **raffinazione del petrolio** e alla **produzione o commercializzazione dei derivati del petrolio o gas naturali**,

così come alla produzione o commercializzazione di energia elettrica. Inoltre, la circolare chiarisce che rientrano tra i destinatari del rialzo dell'imposta anche coloro che operano nel commercio all'ingrosso o al dettaglio di prodotti petroliferi e che producono o commercializzano gli oli rigenerati. È invece escluso chi svolge soltanto attività ausiliarie alla raffinazione del petrolio e alla produzione e commercializzazione dei suoi derivati, come ad esempio lo stoccaggio, il trasporto o la rigassificazione del gas naturale. In ogni caso, precisa l'Agenzia, l'incremento dell'Ires scatta solo nel caso in cui i contribuenti che operano nel settore energetico abbiano raggiunto nell'anno d'imposta precedente un **valore d'affari sopra i 25 milioni di euro**. La soglia minima dei ricavi rilevanti per far salire l'Ires è data non solo da quelli che derivano dall'esercizio delle attività nel settore energetico, ma dal volume d'affari complessivo.